

Ai gentili clienti Loro Sedi

Impianti di videosorveglianza: particolari in materia di installazione e utilizzazione

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che INL, con la circolare n. 5 del 19.02.2018, ha fornito precisazioni in relazione all'installazione ed all'utilizzazione degli impianti di videosorveglianza sul lavoro. Viene specificato, in particolare: i) che gli operatori possono essere inquadrati direttamente dall'impianto qualora vi siano ragioni giustificatrici legate alla sicurezza del lavoro o al patrimonio aziendale; ii) non è obbligatorio indicare la collocazione di ogni telecamera ed il loro numero; iii) non è richiesta l'autorizzazione in caso di installazione di telecamere in zone esterne estranee alle pertinenze della ditta nelle quali non è prestata attività lavorativa (es. suolo pubblico antistante la zona di ingresso dell'azienda); iv) deve essere garantita la tracciabilità dei log di accesso alle immagini registrate per un congruo periodo non inferiore a 6 mesi. Ricordiamo che con la precedente nota n. 299 de 28.11.2017, sono stati forniti chiarimenti relativamente all'installazione di un impianto di allarme o antifurto dotato anche di videocamere o fotocamere che si attivano automaticamente in caso di intrusione da parte di terzi all'interno dei luoghi di lavoro. Tale fattispecie, secondo INL, rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 4 della legge n. 300/1970 ed è soggetta pertanto alla **preventiva** procedura di accordo con RSA/RSU ovvero all'autorizzazione da parte di INL. Viene, inoltre, specificato che, qualora l'impianto si attivi solo nel caso di allarme inserito, non sussiste alcuna possibilità di controllo "preterintenzionale" sul personale e, pertanto, non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento.

Premessa

Con la circolare n. 5 del 19.02.2018 INL ha fornito precisazioni in relazione all'applicazione ed all'installazione di impianti di videosorveglianza. Con il recente intervento, in particolare, viene chiarito che le telecamere installate presso l'azienda o le sue pertinenze che si affacciano sul suolo pubblico e non riprendono attività lavorativa non necessitano di apposita autorizzazione.

Con riferimento, invece, alle **telecamere installate all'interno dell'azienda**, viene precisato che queste **possono inquadrare direttamente l'operatore nel caso in cui vi sia una specifica ragione giustificatrice** (si pensi, ad esempio, agli operatori di cassa ed alla necessità di salvaguardare e tutelare il patrimonio dell'azienda).

Gli accessi alle registrazioni devono essere tracciati per un periodo non inferiore a 6 mesi.

Osserva

Segnaliamo che con la precedente **nota INL n. 299 del 28.11.2017**, come da nostra informativa n.30 del 1 Marzo 2018, sono state fornite alcune precisazioni in relazione **all'installazione di apparecchi di videosorveglianza relativi ad impianti di allarme**. Nel dettaglio, INL ha emanato alcune **istruzioni relativamente agli impianti che si attivano solamente in caso di intrusione da parte di terzi nel complesso aziendale: l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza solo in occasione di intrusioni preclude all'origine la possibilità di un controllo "preterintenzionale" sui lavoratori.** Pertanto, l'Ispettorato non ravvede nella fattispecie in esame alcuna condizione ostativa al rilascio del provvedimento di autorizzazione.

Il controllo del lavoratore e l'autorizzazione preventiva

Secondo quanto disciplinato dall'articolo 4 della legge n. 300/1970, così come risulta modificato dal D.Lgs. n. 151/2015:

"gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali".

Sulla base di tale disposizione, quindi:

- → gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti da cui deriva la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori possono essere utilizzati esclusivamente per talune tipologie di esigenze (organizzativo/produttive, sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio);
- → tali impianti possono essere **installati previo accordo con le associazioni sindacali.**

Installazione impianti audiovisivi Motivazioni organizzative/produttive Garantire la sicurezza sul lavoro Tutela del patrimonio.

Con riferimento all'autorizzazione, si deve segnalare un'alternativa: viene previsto che **in mancanza di** accordo sindacale tali impianti possono essere installati previa autorizzazione dell'ISPEL.

Osserva

La riforma del D.Lgs. n. 151/15 ha introdotto una utile novità dal punto di vista operativo, per il caso in cui l'impresa abbia dislocato più unità produttive sul territorio, in diverse province o regioni. In tali ipotesi l'accordo deve essere raggiunto con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e la subordinata autorizzazione amministrativa deve essere richiesta alla sede centrale ISPEL. Questa introduzione consente di ovviare alle criticità rappresentate dalla normativa previgente che, in assenza di indicazioni specifiche, imponeva il ricorso alle diverse realtà locali, sindacali o amministrative.



Rispetto alla previgente disciplina, si deve rilevare, in primo luogo, la **cancellazione del divieto**: ora la possibilità di procedere a tali controlli viene **riconosciuta in via generale, stante il rispetto delle specifiche condizioni previste.**

In secondo luogo, è stata introdotta una **nuova ipotesi di controllo**. Si tratta dei controlli c.d. difensivi, diretti all'accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa. La legittimità di questi controlli ha avuto ormai da tempo l'avallo della giurisprudenza, che ha, inoltre, escluso la riconducibilità della fattispecie alla previsione dell'art. 4 (e degli adempimenti procedurali necessari), quando i comportamenti illeciti da accertare riguardano la tutela di beni estranei alla prestazione lavorativa (Cass. civ. sez. lav., 27 maggio 2015, n. 10955). Il nuovo art. 4 costituisce, pertanto, il recepimento del diritto vivente sostanzialmente condiviso, che adesso viene codificato.

Le eccezioni all'autorizzazione

Il secondo comma dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, così come riformato dall'art. 23 del D.Lgs.n.151/2015, prevede poi due ipotesi eccezionali che non soggiacciono al regime generale che impone, in via preventiva, all'installazione sindacale o in subordine l'autorizzazione amministrativa. La garanzia procedurale dell'autorizzazione preventiva è esclusa per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Si tratta di una sorta di presunzione legale della più generale categoria delle esigenze organizzative e produttive, rispetto alle quali il legislatore ha previsto una deroga, eccezionale, al regime generale. Nell'ambito di queste due fattispecie dunque, non è necessario alcun accordo né autorizzazione preventiva, e l'installazione dell'impianto o la dotazione dello strumento al dipendente è di per sé legittima, ricorrendone i requisiti di legge.

Osserva

Relativamente agli **strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa**, è evidente che l'eccezione è strettamente limitata a quegli strumenti che immediatamente servono al lavoratore per adempiere alle mansioni assegnate.

L'autorizzazione

Come anticipato, per procedere all'installazione ed all'utilizzo delle apparecchiature, è necessario raggiungere un accordo sindacale o, in alternativa, ricevere l'autorizzazione da parte di INL. Proprio con riferimento al rilascio dell'autorizzazione, l'Ispettorato ha fornito la documentazione ed i chiarimenti necessari per proporre l'istanza. Secondo le istruzioni fornite, qualora non sia stato raggiunto l'accordo sindacale, il datore di lavoro deve procedere alla proposizione della domanda (con uno dei modelli messi a disposizione) nei confronti alla struttura provinciale competente. Nel caso in cui l'azienda sia ubicata in diverse province:

- → la domanda deve essere proposta nei confronti di ogni sede territoriale coinvolta se le province sono della stessa regione;
- → la domanda deve essere proposta nei confronti della sede centrale se le province sono situate in regioni diverse.

La **domanda è soggetta ad imposta di bollo nella misura di 16 euro** e deve essere effettuata con i seguenti modelli (a seconda dell'ipotesi ricorrente):

MODELLI DI DOMANDA	
I	Autorizzazione all'installazione di impianti audiovisivi.
II	Autorizzazione all'installazione di impianti GPS.

III	Autorizzazione all'installazione di impianti di videosorveglianza.
	Dichiarazione sostitutiva marca da bollo.

Con riferimento alla **strumentazione di controllo**, si osservi che:

- → le registrazioni effettuate dagli impianti audiovisivi e di videosorveglianza devono essere conservate per un massimo di 24 ore;
- → gli impianti GPS possono prevedere la rilevazione e conservazione di dati pertinenti (percorso, consumi);
- → per gli apparecchi di registrazione audiovisiva viene prevista la redazione di una planimetria con indicazione degli strumenti di controllo, per gli apparecchi di sorveglianza diversi deve essere allegata alla domanda un documento tecnico-descrittivo.

Con riferimento agli impianti di videosorveglianza degli impianti di allarme, INL ha fornito alcune precisazioni in relazione alla loro possibilità di utilizzo. Con la citata **nota n. 299 del 28.11.2017**, infatti, viene specificato che tali impianti, qualora dotati di apparecchi di videosorveglianza, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 4 della legge n. 300/1970.

Relativamente al rilascio dell'autorizzazione da parte delle strutture INL, viene specificato che qualora le videocamere o fotocamere si attivino esclusivamente con l'impianto di allarme inserito, non sussiste alcuna possibilità di controllo preterintenzionale sul personale e pertanto non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento.

I chiarimenti della circolare 5/2018

ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

Una primo chiarimento fornito da INL nella circolare n. 5/2018 riguarda le **modalità secondo cui effettuare l'istruttoria in ordine alle istanze presentate** per il rilascio del provvedimento e, in particolare, la **valutazione dei presupposti legittimanti il controllo a distanza dei lavoratori.**

L'oggetto dell'attività valutativa va concentrata sulla **effettiva sussistenza delle ragioni legittimanti l'adozione del provvedimento**, tenendo presente, in particolare, la specifica finalità per la quale viene richiesta la singola autorizzazione e cioè le ragioni organizzative e produttive, quelle di sicurezza sul lavoro e quelle di tutela del patrimonio aziendale. Conseguentemente, le eventuali condizioni poste all'utilizzo delle varie strumentazioni utilizzate devono essere necessariamente correlate alla specifica finalità individuata nell'istanza senza, però, particolari ulteriori limitazioni di carattere tecnico che talvolta finiscono per vanificare l'efficacia dello stesso strumento di controllo. Pertanto:

- → l'eventuale ripresa dei lavoratori, di norma, dovrebbe avvenire in via incidentale e con carattere di occasionalità ma nulla impedisce, se sussistono le ragioni giustificatrici del controllo (ad esempio tutela della "sicurezza del lavoro" o del "patrimonio aziendale"), di inquadrare direttamente l'operatore, senza introdurre condizioni quali, per esempio, "l'angolo di ripresa" della telecamera oppure "l'oscuramento del volto del lavoratore";
- → sempre in tema di videosorveglianza, non appare fondamentale **specificare il posizionamento predeterminato e l'esatto numero delle telecamere** da installare fermo restando, comunque, che le riprese effettuate devono necessariamente essere coerenti e strettamente connesse con le ragioni legittimanti il controllo e dichiarate nell'istanza, ragioni la cui effettiva sussistenza va sempre verificata in sede di eventuale accertamento ispettivo;
- → il provvedimento autorizzativo viene rilasciato sulla base delle specifiche ragioni dichiarate dall'istante in sede di richiesta. L'attività di controllo, pertanto, è legittima se strettamente funzionale alla tutela dell'interesse dichiarato, interesse che non può essere modificato nel corso del tempo nemmeno se vengano invocate le altre ragioni legittimanti il controllo stesso ma non dichiarate nell'istanza di autorizzazione.

TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE

Fra le ragioni giustificatrici del controllo a distanza dei lavoratori, l'elemento di novità introdotto dalla più recente normativa è rappresentato dalla **tutela del patrimonio aziendale**. INL, in considerazione dell'ampiezza della nozione di patrimonio aziendale, esamina le seguenti ipotesi di valutazione dell'autorizzazione:

- → il problema non si pone per le richieste che riguardano dispositivi collegati ad impianti di antifurto che tutelano il patrimonio aziendale in quanto tali dispositivi, entrando in funzione soltanto quando in azienda non sono presenti lavoratori, non consentono alcuna forma di controllo incidentale degli stessi e pertanto possono essere autorizzati;
- → nel caso in cui la richiesta di installazione riguardi dispositivi operanti in presenza del personale aziendale, in quanto in tal caso la generica motivazione di "tutela del patrimonio" va necessariamente declinata per non vanificare le finalità poste alla base della disciplina normativa. In tali fattispecie i principi di legittimità e determinatezza del fine perseguito impongono una gradualità nell'ampiezza e tipologia del monitoraggio, che rende assolutamente residuali i controlli più invasivi, legittimandoli solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e comunque all'esito dell'esperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori;
- → tra gli elementi che devono essere tenuti presenti nella comparazione dei contrapposti interessi, non possono non rientrare anche quelli relativi **all'intrinseco valore e alla agevole asportabilità dei beni costituendi il patrimonio aziendale.**

TELECAMERE

Con specifico riferimento ai sistemi di videosorveglianza viene specificato che ove sussistano le ragioni giustificatrici del provvedimento, è autorizzabile da postazione remota sia la visione delle immagini "in tempo reale" che registrate. Tuttavia, l'accesso da postazione remota alle immagini "in tempo reale" deve essere autorizzato solo in casi eccezionali debitamente motivati. L'accesso alle immagini registrate, sia da remoto che "in loco", deve essere necessariamente tracciato anche tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei "log di accesso" per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.

Quanto, invece, al "perimetro" spaziale di applicazione della disciplina in esame, l'orientamento giurisprudenziale tende ad identificare come luoghi soggetti alla normativa in questione anche quelli esterni dove venga svolta attività lavorativa in modo saltuario o occasionale (ad es. zone di carico e scarico merci).

Osserva

Sarebbero invece da escludere dall'applicazione della norma quelle zone esterne estranee alle pertinenze della ditta, come ad es. il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso all'azienda, nelle quali non è prestata attività lavorativa.

DATI BIOMETRICI

Secondo quanto precisato da INL, il **riconoscimento biometrico**, installato sulle macchine con lo scopo di impedire l'utilizzo della macchina a soggetti non autorizzati, necessario per avviare il funzionamento della stessa, può essere considerato uno **strumento indispensabile** a "...rendere la prestazione lavorativa..." e pertanto si può prescindere, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della L. n.300/1970, sia dall'accordo con le rappresentanze sindacali sia dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla legge.

Uso apparecchiature GPS

Con la circolare n. 2/2016, l'ISPEL ha trattato la **problematica relativa all'installazione di** apparecchiature GPS, con particolare riferimento agli adempimenti collegati a tale facoltà.

Ricordando che l'art. 4, comma 2, della L. n. 300/1970 stabilisce che le procedure autorizzatorie indicate dalla disposizione non si applicano "agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze", l'ISPEL ha rilevato la necessità di individuare quando l'installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS sia strettamente funzionale a rendere la prestazione lavorativa, tenuto conto che l'interpretazione letterale del disposto normativo porta a considerare quali strumenti di lavoro quegli apparecchi, dispositivi, apparati e congegni che costituiscono il mezzo indispensabile al lavoratore per adempiere la

prestazione lavorativa dedotta in contratto, e che per tale finalità sia stati posti in uso e messi a sua disposizione.

In linea di massima e in termini generali, l'ISPEL ritenere che i sistemi di geolocalizzazione rappresentino un elemento "aggiunto" agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l'esecuzione dell'attività lavorativa ma, per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro. Ne consegue che, in tali casi, la fattispecie rientra nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell'art.4 Legge n.300/1970 e pertanto le relative apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro (art. 4, comma 1, della L. n. 300/1970 come modificato dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 185/2016).

La circolare evidenzia però che - qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (e cioè la stessa non possa essere resa senza ricorrere all'uso di tali strumenti), ovvero l'installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (es. uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00, ecc.) – si può ritenere che gli stessi finiscano per "trasformarsi" in veri e propri strumenti di lavoro e, pertanto, si possa prescindere, ai sensi di cui al comma 2 dell'art. 4 della L. n. 300/1970, sia dall'intervento della contrattazione collettiva che dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsti dalla legge.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti